

Roma 08/03/2022 Prot. 64R

Ai Segretari Generali Regionali
Alle Strutture Regionali
Ai Segretari Regionali

Oggetto: Applicazione Art. 1 in a2a – Area specifica



L'ARGOMENTO

In data 01 marzo u.s., è stata sottoscritta in a2a l'intesa sul perimetro di applicazione dell'area specifica del contratto elettrico. Per la FLAEI si corona un percorso che abbiamo intuito molti anni fa e che ora si è concretizzato con l'accordo che alleghiamo.



I DETTAGLI

L'applicazione dell'art. 1 in a2a, una intesa raggiunta non senza difficoltà, definisce le diverse società o specifiche unità organizzative alle quali la stessa "Area Specifica" sarà applicata.

È il primo ma decisivo passo verso il riconoscimento del CCNL elettrico a oltre seicento Lavoratori del Gruppo, che potranno beneficiare di condizioni migliorative rispetto agli attuali trattamenti previsti dal CCNL commercio.

Per un gruppo di Lavoratori il passaggio sarà dal CCNL commercio al CCNL elettrico "pieno", in ragione del fatto che l'attività svolta dagli stessi non rientra in quelle previste per l'applicazione dell'area specifica.

Per una unità in particolare che si occupa di gestione calore, entro il 30 giugno p.v., dovrà essere svolto uno specifico approfondimento, per lo più sulla volontà aziendale di ampliare l'organico e di garantire adeguati investimenti, al fine di definire il nuovo contratto di riferimento. In ogni caso, anche per quest'area è previsto il superamento del CCNL commercio.

Nelle prossime settimane è già previsto un incontro per affrontare il tema della confluenza dal CCNL commercio al nuovo contratto. In sostanza, si tratta di definire per alcuni istituti contrattuali il raccordo con la nuova disciplina.

Su questo tema non dovrebbero sorgere particolari difficoltà ma probabilmente saranno necessari alcuni incontri per definire alcuni aspetti importanti, completare l'iter, e procedere verso la concreta applicazione del nuovo contratto.



LE CONCLUSIONI

Come FLAEI, non possiamo che esprimere piena soddisfazione per aver raggiunto un risultato che permetterà a tanti Lavoratori e Lavoratrici di fruire di trattamenti migliori e della rappresentanza del Sindacato Elettrico. Per quanto riguarda a2a, il primo Gruppo nel quale sarà introdotta "l'Area Specifica", si tratta di un percorso di armonizzazione iniziato con la contrattazione aziendale e completato con l'introduzione di tale area.

Vi terremo aggiornati sull'evoluzione del confronto.



LA RICHIESTA

Per la FLAEI questo è un primo e storico passo verso l'applicazione del nostro contratto a tutte le attività elettriche che storicamente e sempre più con le massicce esternalizzazioni, hanno sottratto Lavoratori dal nostro perimetro di rappresentanza. È giunto il momento di richiedere a tutte le Imprese che fanno lavori "elettrici" l'applicazione di tale articolo.

Cordiali saluti.

p. LA SEGRETERIA NAZIONALE
Amedeo Testa e Cristiano Mazzucotelli

All.: c.s.

VERBALE DI PERIMETRO

In data 1 marzo 2022, si sono incontrate da remoto

A2A S.p.A. in nome e per conto di tutte le Società del Gruppo, nelle persone di Luigi Caronni, Giorgio Ceriani, Rosanna Miano e Marcello De Chiara

e

le Segreterie Territoriali/Nazionali della FILCTEM CGIL, FLAEI CISL, UILTEC UIL in persona dei sigg.ri Mauro Tudino, Cristiano Mazzucotelli ed Antonella Maggio, di seguito denominate le "OO.SS."

Congiuntamente definite "le Parti"

PREMESSO CHE

- a) in data 9 novembre 2019, il rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico aveva posto le basi, a livello nazionale, per un ampliamento dell'ambito di applicazione della medesima contrattazione collettiva, con particolare riguardo alle attività di efficienza energetica e dei servizi commerciali di cui alle lettere E) ed F) dell'articolo 1;
- b) In data 11 giugno 2021 si è addivenuti alla stipula, a livello nazionale, della c.d. "Appendice al CCNL Elettrici – Disciplina Speciale attività di cui art. 1, lettere e), f) e DAV", contenente una elencazione di articoli contrattuali (d'ora in poi, anche "Disciplina Speciale") integralmente sostitutivi dei corrispondenti articoli del CCNL 9 ottobre 2019; una intesa, quella del 2021, coerente con l'obiettivo di realizzare il superamento del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, secondo quanto già ipotizzato nel PROTOCOLLO RELAZIONI INDUSTRIALI DI GRUPPO A2A del giugno 2019;
- c) La contrattazione nazionale, nel dare atto di una condivisa necessità *"di ricercare i necessari adattamenti per coniugare la disciplina contrattuale alle peculiarità di tale attività e per garantirne la competitività e sostenibilità"*, ha assegnato alle Parti il compito di procedere, a livello aziendale, alla verifica dei *"perimetri di applicazione con riferimento alle attività di cui alle lettere E) ed F) del presente articolo tenendo conto anche di eventuali sovrapposizioni di attività ed in linea con gli accordi interconfederali vigenti"*;
- d) La medesima contrattazione ha altresì precisato che la necessaria verifica dei parametri di applicazione di tale nuova disciplina debba perseguire lo *"spirito della sua più ampia estensione"*, invitando i soggetti negoziatori ad avviare la ricerca delle *"più opportune soluzioni per evitare eventuali penalizzazioni nei casi di confluenza nel nuovo ambito del CCNL elettrici di lavoratori precedentemente disciplinati da altro CCNL"*.
- e) A valle della sottoscrizione dell'intesa di cui alla lettera b) che precede le parti hanno dato avvio ad una interlocuzione finalizzata al fine di dare piena e fedele attuazione alle nuove disposizioni di contrattazione collettiva, alla ricerca di soluzioni coerenti con i testi e con lo spirito delle intese intercorse a livello nazionale;

Tutto ciò premesso, le Parti hanno raggiunto in data odierna una intesa finalizzata a regolamentare l'approdo al CCNL elettrico delle attività di cui alle lettere E) ed F) dell'art. 1 - mediante definizione dei perimetri applicativi, delle tempistiche attuative e nondimeno delle modalità operative - nei termini che seguono:

1. PREMESSE: Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente intesa;
2. LINEE APPLICATIVE: le Parti condividono i seguenti razionali ai fini della determinazione del perimetro di applicazione della nuova Area:
 - a. con la decorrenza indicata al successivo punto 5. verranno interessati alla applicazione della nuova “Disciplina Speciale” i seguenti gruppi di lavoratori:
 - i. Lavoratori adibiti ai «*servizi commerciali di assistenza ai clienti*» e precisamente:
 - BU Mercato;
 - Servizi ai Clienti in BU Corporate;
 - Sales & Customer Service di Smart City;
 - ii. Lavoratori adibiti ad attività di «*efficienza energetica*» collocati in:
 - BU Mercato (efficienza energetica di A2A Energy Solutions);
 - BU Reti e Calore (E-Mobility);
 - b. Con riguardo ad A2A SmartCity troveranno applicazione le logiche di perimetrazione di seguito riportate:
 - i. Per i lavoratori impiegati nei servizi commerciali troverà applicazione la nuova “Disciplina Speciale”;
 - ii. I lavoratori impiegati in attività di business, in forza all’11 giugno 2021, vedranno applicato il CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico;
 - iii. Analogamente a quanto previsto al punto i. della presente lettera b., anche per i lavoratori impiegati in attività di business, assunti successivamente all’11 giugno 2021, troverà applicazione la disciplina speciale del CCNL Elettrico.
 - c. Con riferimento, da ultimo, ai lavoratori della Società A2A Calore e Servizi – Gestione Calore, le Parti concordano di proseguire l’approfondimento relativo all’applicazione della disciplina contrattuale, che dovrà concludersi entro il 30.06.2022. Tale approfondimento dovrà anche tenere conto dei piani d’investimento e possibili sviluppi occupazionali all’interno del perimetro interessato.
 - d. Resta fermo che la Disciplina Speciale non troverà applicazione per i lavoratori già regolati dal vigente CCNL elettrico, ovvero dal vigente CCNL Gas Acqua, in forza alla data del 1 marzo 2022;
 - e. Eventuali nuove aree, anche a seguito di modifiche organizzative, che fossero interessate dalla possibile applicazione dell’area specifica saranno oggetto di confronto tra le Parti.
3. ISTITUTI: le Parti condividono sin d’ora che l’intesa odierna, fin da subito efficace con riferimento alle regole di determinazione dei perimetri di applicazione della nuova sezione contrattuale, troverà naturale e necessario completamento con l’individuazione congiunta delle regole di disciplina degli istituti contrattuali per i quali si palesi necessaria una regolamentazione di raccordo; si reincontreranno a tal fine, a valle della sottoscrizione dell’accordo odierno, per portare a compimento tale analisi; la regolamentazione che verrà associata a ciascuno degli istituti oggetto di trattazione integrerà, completandola, la normativa contrattuale di disciplina del rapporto di lavoro dei lavoratori accolti dalla nuova Disciplina Speciale;
4. RICOMPRESIONE DELLE INTESE: le Parti convengono altresì che i contenuti del presente accordo verranno ricompresi all’interno di un ulteriore e separato documento, destinato a rappresentare

la cornice complessiva per la definizione delle regole di declinazione della nuova Disciplina Speciale all'interno del Gruppo A2A. Resta inteso in tale intesa complessiva troverà altresì collocazione la documentazione di lavoro utilizzata per il confronto sindacale che ha condotto alla sottoscrizione del presente accordo, aggiornata all'ultima data disponibile.

5. EFFICACIA APPLICATIVA: le Parti convengono di far decorrere la migrazione contrattuale dei lavoratori provenienti dall'originario CCNL Terziario Distribuzione e Servizi al nuovo CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico, ovvero alla "Disciplina Speciale" del medesimo (in ragione delle regole definite al precedente capitolo 2.) in momento successivo al perfezionamento dell'intesa – cornice richiamata al precedente punto 4, tenuto conto dei tempi necessari alla implementazione di quanto in esso previsto;
6. Decorsi 12 mesi le Parti si impegnano a fare una verifica complessiva del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto da remoto.

p. l'Azienda

p. le OOSS

p. le RSU